



## Indennità ed esibizione libri contabili

**Rigidi e precisi i presupposti per ottenere il riconoscimento di questi diritti**

La Corte di Cassazione Sez. lavoro con sentenza n. 25544 12 ottobre 2018, statuendo, fra l'altro, in merito al mancato riconoscimento del diritto all'indennità ex art. 1751 codice civile, ha confermato la decisione dei giudici di appello ribadendo che grava sulla parte che agisce al fine di ottenere l'esibizione documentale dedurre e dimostrare l'esistenza dell'interesse ad agire. In particolare nel caso esaminato parte attrice si era limitata ad una generica affermazione circa l'avvenuto aumento di fatturato, senza però formulare alcun capitolo di prova sul punto né in relazione all'attività promozionale svolta né in merito alla nuova clientela acquisita né infine circa il mantenimento della stessa da parte del preponente, richiedendo però ex articolo 1749 c.c. l'esibizione dell'estratto dei libri contabili della preponente. Entrando più nello specifico la Suprema Corte ha rilevato che il diritto all'indennità prevista dall'articolo 1751 c.c. era stato escluso dalla Corte territoriale perché l'agente, "sul quale gravava il relativo onere probatorio, si era limitato a "richiamare in maniera generica l'elevato fatturato, indicativo, a suo dire, dell'elevato numero di contratti da lui acquisiti", senza fornire ulteriori precisazioni e senza formulare capitoli di prova "relativamente all'attività da lui svolta, alla clientela acquisita, all'aumento del fatturato ed al mantenimento dei clienti" ...

segue a pag. 2

### In questo numero

- Indennità ed esibizione libri contabili
- Indennizzo per cessazione attività commerciale
- Il diritto alle provvigioni
- Rubrica Previdenziale
- L'esperto risponde

### Indennizzo per cessazione attività commerciale

**La circolare operativa INPS di fine maggio chiarisce alcuni dubbi**

Nel notiziario di gennaio abbiamo dato notizia del ripristino per l'anno 2019 dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale istituito con d. lgs n. 207/1996 e rimasto in vigore in forza di successive proroghe fino al 31.12.2016.

La norma prevedeva l'erogazione di un indennizzo a favore degli esercenti specifiche attività commerciali e loro coadiutori che avessero superato determinati limiti di età a seguito della cessazione definitiva dell'attività commerciale. ...

segue a pag. 3

### Il diritto alle provvigioni Oneri probatori a carico dell'agente e diritto di accesso alla documentazione contabile

L'agente di commercio ha diritto al conseguimento delle provvigioni sugli affari conclusi per effetto del suo intervento secondo le aliquote stabilite nel contratto di agenzia.

Ai sensi dell'art. 1749 c.c., l'agente ha il diritto di ricevere dalla preponente, con cadenza almeno trimestrale, un estratto conto che indichi l'ammontare delle provvigioni maturate e gli elementi essenziali sulla base dei quali è stato effettuato il calcolo ed ha, altresì, diritto di accedere alla documentazione contabile della società per verificare che gli importi calcolati dalla preponente siano corretti.

Il testo attuale dell'art. 1749 c.c. è il risultato dell'adeguamento della disciplina nazionale alla normativa comunitaria e rappresenta per l'agente un fondamentale strumento di tutela dei propri diritti.

Gli estratti conto provvigionali, insieme alla documentazione...

segue a pag. 5

FATTURA ELETTRONICA  
OBBLIGATORIA?

**SOFTWARE  
GRATUITO  
PER TUTTI GLI  
AGENTI DI  
COMMERCIO**



[www.FattureAgenti.IT](http://www.FattureAgenti.IT)

Emetti le tue  
Fatture Provvigionali  
Elettroniche  
in modo  
totalmente gratuito.

Vai sul  
Sito Internet  
[www.FattureAgenti.IT](http://www.FattureAgenti.IT)  
e attiva  
il Tuo Account.  
**Tutto Gratis al 100%**

Scopri le Funzionalità  
del Software Gratuito

**EVITA LE MULTE CON COYOTE**

**100€ DI SCONTO SUL DISPOSITIVO** + **1 MESE DI ABBONAMENTO GRATIS SENZA IMPEGNO**

**VISITA MYCOYOTE.NET**

\*Offerta valida dal 29/04/19 al 01/09/19 incluso. Condizioni su mycoyote.net

# Indennità ed esibizione libri contabili

**Rigidi e precisi i presupposti per ottenere il riconoscimento di questi diritti**

a cura di **Francesco Caporale**

— Conciliatore Sindacale Federagenti Roma —

La Corte di Cassazione Sez. lavoro con sentenza n. 25544 12 ottobre 2018, statuendo, fra l'altro, in merito al mancato riconoscimento del diritto all'indennità ex art. 1751 codice civile, ha confermato la decisione dei giudici di appello ribadendo che grava sulla parte che agisce al fine di ottenere l'esibizione documentale dedurre e dimostrare l'esistenza dell'interesse ad agire. In particolare nel caso esaminato parte attrice si era limitata ad una generica affermazione circa l'avvenuto aumento di fatturato, senza però formulare alcun capitolo di prova sul punto né in relazione all'attività promozionale svolta né in merito alla nuova clientela acquisita né infine circa il mantenimento della stessa da parte del preponente, richiedendo però ex articolo 1749 c.c. l'esibizione dell'estratto dei libri contabili della preponente.

Entrando più nello specifico la Suprema Corte ha rilevato che il diritto all'indennità prevista dall'articolo 1751 c.c. era stato escluso dalla Corte territoriale perché l'agente, "sul quale gravava il relativo onere probatorio, si era limitato a "richiamare in maniera generica l'elevato fatturato, indicativo, a suo dire, dell'elevato numero di contratti da lui acquisiti", senza fornire ulteriori precisazioni e senza formulare capitoli di prova "relativamente all'attività da lui svolta, alla clientela acquisita, all'aumento del fatturato ed al mantenimento dei clienti".

Ricordando in proposito che la giurisprudenza di legittimità è univoca e consolidata nell'affermare il diritto all'indennità sorge dall'evento "cessazione del rapporto" così come previsto dall'articolo 1751 c.c., comma 1, e con la presenza congiunta delle condizioni previste dalle successive due articolazioni dello stesso comma, che devono ricorrere congiuntamente.

A tal fine quindi l'agente deve provare:


- di avere procurato nuovi clienti o di avere sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti;
- che il preponente continua a trarre vantaggio dall'attività di promozione svolta dall'agente.

La domanda dell'agente deve quindi essere rigettata laddove non risulti provato anche uno solo degli elementi costitutivi del diritto come sopra delineati.

Quindi poiché "la Corte territoriale, con accertamento di fatto non sindacabile in... sede (di legittimità), ha escluso che fosse stata dimostrata la prima delle due condizioni richieste dal richiamato articolo 1751 c.c. ciò comporta che l'eventuale censura sul punto formulata dalla difesa del ricorrente inerente un'omessa valutazione di un fatto (nel caso di specie: l'omessa considerazione della natura dei contratti di locazione finanziaria e del principio di diritto che ha ritenuto in re ipsa la protrazione del vantaggio in caso di contratti di durata stipulati grazie all'agente, non giustifica la cassazione della sentenza.

Venendo più propriamente al punto che qui rileva e cioè il mancato accoglimento della richiesta di esibizione da parte della Corte territoriale, altrettanto netta e sfavorevole alla difesa del ricorrente è la valutazione effettuata dalla Suprema Corte che sul punto ribadisce: "alorquando l'agente agisce in giudizio per far valere diritti determinati o determinabili, la carenza di indicazione dei necessari dati quantitativi e qualitativi si può giustificare solo a condizione che la stessa derivi dall'inadempimento dell'obbligo di informazioni posto dalla legge a carico del preponente e, in primis, dell'obbligo contrattuale concernente l'invio degli estratti conto provvigionali. Grava (invece) sulla parte che agisce al fine di ottenere l'esibizione documentale dedurre e dimostrare l'esistenza dell'interesse ad agire, con circostanziato riferimento alle vicende rilevanti del rapporto

(tra cui in primis l'invio o meno degli estratti conto provvigionali ed il loro contenuto) e l'indicazione dei diritti, determinati o determinabili, al cui accertamento è finalizzata l'istanza" (Cass. n. 19319/2016).



Ne discende che la richiesta di esibizione "dell'estratto dei libri contabili obbligatori, del libro cespiti dei contratti e delle fatture sui canoni riscossi per i contratti conclusi nella zona di competenza" formulata in un contesto nel quale, pacificamente, l'azienda aveva provveduto all'invio degli estratti conto provvigionali correttamente è stata ritenuta generica e priva del necessario carattere strumentale".

Tale sentenza purtroppo ribadisce un orientamento costante e rende, nella pratica, estremamente difficile per l'agente ottenere un'esibizione ex art. 1749 c.c. delle scritture contabili della preponente ogni qualvolta quest'ultima abbia comunque provveduto nel corso del rapporto ad inviare periodicamente estratti conto anche laddove gli stessi, fossero di fatto incompleti o inidonei a fornire all'agente "tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate" (come prescritto dall'ultimo comma dell'articolo 1749 c.c.).

Alla luce di quanto sopra vi consigliamo quindi, anche al fine di precostituire adeguati strumenti di tutela, di evidenziare alla preponente per iscritto (tramite raccomandata o pec) qualsiasi carenza e/o incongruenza rilevata negli estratti conto ricevuti al fine di giustificare più facilmente in giudizio l'eventuale richiesta di esibizione dei libri contabili. ■

**I consulenti Federagenti  
sono a tua disposizione  
per risolvere le problematiche  
Inps/Enasarco**



# Indennizzo per cessazione attività commerciale

La circolare operativa INPS di fine maggio chiarisce alcuni dubbi

di **Debora Bruno**

— Consulente Previdenziale Federagenti Roma —

**N**el notiziario di gennaio abbiamo dato notizia del ripristino per l'anno 2019 dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale istituito con d. lgs n. 207/1996 e rimasto in vigore in forza di successive proroghe fino al 31.12.2016.

La norma prevedeva l'erogazione di un indennizzo a favore degli esercenti specifiche attività commerciali e loro coadiutori che avessero superato determinati limiti di età a seguito della cessazione definitiva dell'attività commerciale.

Con circolare n. 77 del 24 maggio 2019 l'INPS dopo aver acquisito il preventivo assenso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito le prime istruzioni operative e chiarimenti in merito all'applicazione dell'istituto in oggetto.

Vediamo quindi più in dettaglio di cosa si tratta.

Per quanto riguarda i soggetti che possono beneficiare dell'indennizzo viene ribadito che tra gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali gestita dall'Istituto, aventi diritto **vi sono anche gli agenti e rappresentanti di commercio** di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204. L'individuazione deve intendersi non estensibile agli eventuali coadiutori/collaboratori degli agenti che devono pertanto ritenersi esclusi dal beneficio.

Non rientrano tra i destinatari della norma gli esercenti gli esercenti attività di intermediazione diversa da quella prevista dalla legge n. 204/1985 quale, ad esempio, quella svolta da procuratori e agenti d'affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari, promotori finanziari.

Possono, invece, beneficiare dell'indennizzo i titolari di imprese che esercitano contemporaneamente plurime attività commerciali purché il soggetto richiedente, al momento della cessazione dell'attività, eserciti ancora un'attività indennizzabile. Questo perché l'erogazione dell'indennizzo deve essere richiesta con riferimento all'ultima attività commerciale cronologicamente cessata e quindi non potrà fruire del beneficio il soggetto che, dopo aver cessato un'attività di commercio rientrante nell'ambito di applicazione della norma, abbia successivamente cessato un'altra attività non indennizzabile.

Un agente che esercita anche attività non indennizzabili potrà dunque richiedere l'indennizzo solo per l'attività di agente ed a condizione che tale attività sia l'ultima effettivamente cessata.

L'indennizzo spetta a condizione che alla data di presentazione della domanda i soggetti abbiano almeno 62 anni, se uomini, ovvero almeno 57 anni, se donne e risultino iscritti, al momento della cessazione dell'attività, da almeno

5 anni, in qualità di titolari o di coadiutori, alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. I 5 anni, non devono essere necessariamente continuativi, ma devono sussistere al momento della cessazione dell'attività lavorativa ed essere connessi all'attività commerciale per la quale si richiede l'indennizzo.

Se in capo all'avente diritto all'indennizzo, risultino omissioni contributive, vi è possibilità, purché lo stesso abbia negli anni presentato la dichiarazione dei redditi d'impresa, di compensare l'omissione contributiva decurtandola dall'ammontare dell'indennizzo nel limite del quito.

Per quanto riguarda gli agenti l'erogazione dell'indennizzo è altresì subordinata alla condizione che gli stessi:

- abbiano cessato definitivamente l'attività commerciale. La cessazione deve essere definitiva e totale;
- siano cancellati dal Registro Imprese e dalla specifica sezione del REA.

L'Istituto ricorda che la cancellazione dal Registro delle imprese è una condizione per l'erogazione del trattamento. Quindi nel caso in cui il richiedente sia in possesso di tutti i requisiti, ma, la cancellazione non risulti ancora dal Registro delle imprese, la sede territoriale INPS competente non procede alla trasmissione della domanda, ma la trattiene "in attesa" sino alla conferma dell'avvenuta cancellazione.

In presenza di tutte le condizioni di legge l'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda (o dal mese successivo all'avvenuta cancellazione qualora ricorra l'ipotesi sopra descritta).

Benché l'indennizzo sia ora diventato una misura strutturale lo stesso rimane subordinato, alla capienza del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale. Per finanziare tale fondo in maniera continuativa è stata quindi ripristinata, dal 1° gennaio 2019, l'obbligatorietà del contributo aggiuntivo di cui all'art. 5, co 2, d.lgs. n. 207/1996.

Pertanto, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2019, gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali sono tenuti al versamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09%.

La domanda per l'indennizzo va presentata in forma telematica alla sede INPS territorialmente competente direttamente dal cittadino in possesso delle credenziali di accesso oppure tramite i Patronati o altri soggetti abilitati o, in alternativa, tramite il Contact Center INPS.

L'Istituto, con la circolare in argomento, ha chiarito che **eventuali domande già presentate, a decorrere dal 1° gennaio 2019, utilizzando il vecchio modello, non dovranno esse-**

**re ripresentate, ma verranno ricaricate d'ufficio.**

L'istruttoria delle domande è effettuata dalle Strutture territoriali competenti ed in caso di esito negativo le stesse vengono trasmesse alla Direzione centrale Pensioni per essere sottoposte all'esame del competente Comitato, che decide sulla concessione degli indennizzi in via definitiva.

Avverso le decisioni del Comitato, il richiedente può adire esclusivamente l'Autorità giudiziaria.

I provvedimenti di accoglimento invece vengono adottati direttamente dalle Strutture territoriali.

**L'indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato o occasionale.** Quindi il soggetto richiedente non deve svolgere attività lavorativa né al momento della domanda di indennizzo né successivamente alla decorrenza del trattamento.

Non costituisce causa di incompatibilità la circostanza che il soggetto richiedente la prestazione rivesta la qualifica di "socio accomandante" di una società in accomandita semplice in quanto la semplice partecipazione agli utili della società senza obbligo di iscrizione alla Gestione dei commercianti non impedisce di per sé l'erogazione dell'indennizzo.

L'erogazione dell'indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario riprenda una qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato o occasionale.

È importante sottolineare che l'eventuale successiva cessazione dell'attività lavorativa che ha comportato la decadenza dal diritto all'indennizzo non comporta il ripristino dell'erogazione dello stesso, né è possibile procedere a presentare una nuova domanda in riferimento alla medesima attività cessata.

Su espressa indicazione ministeriale, si rappresenta che l'indennizzo è compatibile con l'erogazione di qualsiasi trattamento pensionistico diretto, ad esclusione della pensione di vecchiaia.

L'indennizzo spetta fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l'età pensionabile ordinaria prevista dalla legge in vigore nella Gestione dei commercianti.

Nelle ipotesi in cui il soggetto al momento del compimento dell'età pensionabile abbia anche il requisito contributivo minimo dei 20 anni e, per l'accesso alla pensione di vecchiaia, siano previste le c.d. finestre di accesso l'indennizzo spetta fino alla "prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia". ■



# EVITA LE MULTE CON COYOTE



**100€\*** DI SCONTO  
SUL DISPOSITIVO

+

1 MESE DI  
ABBONAMENTO  
**GRATIS**  
SENZA IMPEGNO

VISITA [MYCOYOTE.NET](https://mycoyote.net)

\*Offerta valida dal 29/04/19 al 01/09/19 incluso.  
Condizioni su [mycoyote.net](https://mycoyote.net)

**ABBONAMENTO MENSILE**  
(con 2 anni di impegno)

**9,99 €** /MESE

**ABBONAMENTO MENSILE**  
(senza impegno)

**12,00 €** /MESE

**ABBONAMENTO 1 ANNO**

**144,00 €**

# Il diritto alle provvigioni

## Oneri probatori a carico dell'agente e diritto di accesso alla documentazione contabile

di **Martina Sardo**

— Consulente legale Federagenti Caltanissetta —

**L'**agente di commercio ha diritto al conseguimento delle provvigioni sugli affari conclusi per effetto del suo intervento secondo le aliquote stabilite nel contratto di agenzia.

Ai sensi dell'art. 1749 c.c., l'agente ha il diritto di ricevere dalla preponente, con cadenza almeno trimestrale, un estratto conto che indichi l'ammontare delle provvigioni maturate e gli elementi essenziali sulla base dei quali è stato effettuato il calcolo ed ha, altresì, diritto di accedere alla documentazione contabile della società per verificare che gli importi calcolati dalla preponente siano corretti.

Il testo attuale dell'art. 1749 c.c. è il risultato dell'adeguamento della disciplina nazionale alla normativa comunitaria e rappresenta per l'agente un fondamentale strumento di tutela dei propri diritti.

Gli estratti conto provvigionali, insieme alla documentazione contabile della preponente, consentono di verificare la correttezza degli importi calcolati dalla preponente e, per il caso in cui le provvigioni quantificate non vengano liquidate, consentono di rivolgersi al Giudice per ottenerne il pagamento.

Infatti, in virtù dei generali principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio, l'agente e rappresentante di commercio che intenda rivolgersi al giudice per ottenere il pagamento delle provvigioni maturate in corso di rapporto deve dar prova dei fatti costitutivi della sua pretesa. In particolare, è necessario dar prova degli affari sui quali ritiene di aver maturato il trattamento provvigionale se siano effettivamente

perfezionati e che gli stessi siano stati conclusi per effetto del suo intervento.

Ebbene, secondo i prevalenti orientamenti giurisprudenziali, la prova delle superiori circostanze può essere senz'altro fornita attraverso la produzione in giudizio di copia degli ordini trasmessi dall'agente alla preponente e degli estratti conto provvigionali aventi ad oggetto detti ordini.

Ma cosa accade se la preponente non quantifica le provvigioni e non trasmette gli estratti conto all'agente?


In tempi più recenti la giurisprudenza ha finalmente preso atto della sussistenza di un vero diritto dell'agente di accedere alla documentazione contabile della preponente, riconoscendo come, in difetto di tale documentazione, risulti impossibili dar prova della conclusione degli affari e del conseguente trattamento provvigionale.

Sul punto si segnala un'importante sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, la sentenza n. 2501/2019, che ha accolto un ricorso proposto, nell'interesse di un associato, dall'Avv. Mario Zappalà, legale convenzionato della Federagenti per la Sicilia orientale.

Il Giudice del lavoro di Catania ha riconosciuto il diritto al conseguimento delle provvigioni sulla base delle sole copie degli ordini trasmessi dall'agente alla preponente, considerato che tale era l'unica documentazione nella disponibilità dell'agente, non avendo lo stesso ricevuto né i relativi estratti conto provvigionali, né alcuna informazione inerente l'esito degli affari promossi.

L'intervento del Giudice del lavoro di Catania merita di essere segnalato anche sotto altro

profilo, ovvero con riferimento all'ipotesi in cui, a causa della mancata osservazione degli obblighi di cui all'art. 1749 c.c. da parte della preponente, non risulti possibile conoscere le aliquote da applicarsi sugli affari promossi.



Tale circostanza viene in rilievo tutte le volte in cui il contratto individuale di agenzia preveda percentuali provvigionali variabile e non sia possibile individuare l'aliquota applicabile sulla base di criteri oggettivi predeterminati dalle parti.

In tali casi, come si legge nella citata sentenza, la misura delle provvigioni spettanti all'agente non può che determinarsi sulla base di un criterio di equità.

In particolare, nel caso oggetto della domanda dell'associato, il Giudice del lavoro ha ritenuto equo determinare la provvigione sulla base dell'aliquota media tra le percentuali provvigionali indicate in contratto.

I principi enunciati dal Giudice catanese confermano un importante traguardo a tutela dei diritti dell'agente sollevandolo, almeno in parte, dagli oneri probatori a suo carico.

In ogni caso, è bene che l'agente conservi tutta la documentazione utile a dar prova dei suoi diritti, considerato che continua a gravare su di lui l'onere di dar prova della trasmissione degli ordini e del suo intervento sugli affari conclusi dalla preponente. ■

# Hai problemi con la mandante?

## Trova la ns. sede più vicina su

[www.federagenti.org](http://www.federagenti.org)



# Rubrica Previdenziale

a cura di **Raffaella Corsetti**

— Componente del Direttivo Nazionale e  
Responsabile Federagenti Toscana —

Benchè già trattato in passato, l'argomento della corretta ripartizione dei contributi previdenziali Enasarco nel caso di agenti costituiti in società di persone (siano esse società in nome collettivo sia in accomandita semplice) continua ad essere di estrema attualità e non solo continuano a pervenirci molti quesiti in relazione alla possibilità di ripartire i contributi Enasarco in base alla volontà dei soci nel caso di agenti, ma purtroppo ci accade anche di dover fornire spiacevoli riscontri agli agenti che in occasione della verifica della loro posizione previdenziale, in prossimità della pensione, si trovano davanti ad estratti conto previdenziali che certificano versamenti contributivi ben diversi da quelli da loro attesi.

Vista la rilevanza della questione e le ripercussioni economiche che può avere sulla determinazione dell'importo della pensione, abbiamo pensato di riproporvi una breve disamina già fatta pochi anni fa nella speranza di esservi di aiuto e fare definitivamente chiarezza sull'argomento.

Gli articoli 1 e 2 del Regolamento Enasarco 2011 sanciscono che l'obbligo di iscrizione alla Fondazione Enasarco doveva riguardare "...tutti gli agenti di cui agli artt. 1742 e 1752 cc... che operino sul territorio nazionale... sia in forma individuale... che in forma societaria o comunque associata, qualunque sia la configurazione giuridica assunta, che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali..." (articolo 2 del Regolamento Enasarco 2004)

Nella attuale regolamentazione, "...nell'ipotesi in cui tutti o parte dei soci abbiano responsabilità illimitata, il preponente deve indicare, per ciascuno dei soci illimitatamente responsabili, la quota di partecipazione societaria..." (art. 3 comma secondo Regolamento Enasarco 2011) ed "... il contributo è suddiviso tra i soci illimitatamente responsabili in misura corrispondente alla quota di partecipazione societaria di ciascuno; in difetto della comunicazione di cui all'articolo 3, comma secondo, i contributi sono ripartiti in misura paritetica (art. 4 comma terzo Regolamento Enasarco 2011).

Nella previgente regolamentazione: "...qualora venga conferito l'incarico di cui agli artt. 1742 e 1752 del cod. civ. ad agenti operanti in forma associativa, il preponente, utilizzando i moduli e i sistemi informatici indicati dalla Fondazione, deve fornire per ciascuno dei soci illimitatamente responsabili tutti i dati ..., allegando una dichiarazione sottoscritta dagli stessi relativa alle quote di ripartizione dei contributi..." (art. 3 comma quarto Regolamento Enasarco 2004) ed "... in caso di rapporti di agenzia con agenti che svolgono la loro attività in forma societaria, o comunque associata, che implichi la responsabilità illimitata di uno o più soci, il contributo di cui al primo comma del presente articolo sarà suddiviso, tra i soci illimitatamente responsabili, in misura uguale alle quote sociali, o, se diverse, in misura uguale alle quote di ripartizione degli utili previste dal contratto sociale; in difetto i contributi verranno ripartiti in misura paritetica..." (art. 4 comma sesto Regolamento Enasarco 2004).

Dunque, sulla questione, la normativa in vigore dall'anno 2004 (modificando il previgente sistema) prevede espressamente che, in caso di rapporti di agenzia con agenti operanti in forma societaria o associata che implichi la re-

sponsabilità illimitata di più soci, la contribuzione venga indegabilmente attribuita a ciascuno di essi in proporzione alla quota societaria posseduta e che "ai fini contributivi le eventuali modifiche della quota di partecipazione societaria hanno efficacia dal trimestre successivo a quello della relativa comunicazione alla Fondazione..." (art. 4 comma terzo Regolamento Enasarco 2011) ovvero che "...eventuali modifiche del contratto sociale avranno efficacia, ai fini contributivi, dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione e dovranno essere certificate mediante atto notarile..." (art. 4 comma sesto Regolamento Enasarco 2004).

Il testo regolamentare pare chiaro e, purtroppo, lascia poco spazio a diverse letture anche se le norme citate ad una attenta lettura possono apparire contraddittorie laddove portano a considerare agente il socio illimitatamente responsabile di una società – di persone – che svolge attività agenziale anche se quello di fatto non si adopera per la acquisizione di ordini od, addirittura, non partecipa in alcun modo alla attività societaria.

Dunque **le norme sopra esaminate non pare consentano** – come invece pacificamente avvenuto in precedenza – **ai soci di poter concordare, a loro piacimento, una ripartizione dei contributi diversa da quella proporzionale alla quota societaria posseduta.**

Vi invitiamo quindi a rivolgervi presso le nostre sedi presenti sul territorio al fine di verificare la corretta corresponsione contributiva evitando così spiacevoli sorprese al momento della disamina della posizione pensionistica. ■



**COYOTE**

**EVITA LE MULTE CON COYOTE**

**100€\*** DI SCONTO  
SUL DISPOSITIVO



**1 MESE DI ABBONAMENTO  
GRATIS SENZA IMPEGNO**



VISITA **MYCOYOTE.NET**

\*Offerta valida dal 29/04/19 al 01/09/19 incluso. Condizioni su mycoyote.net

# L'esperto risponde

a cura di **Luca Orlando**

— Componente Direttivo Nazionale Federagenti —

**Domanda:** Buongiorno, rispettivamente in data 20/04/2018 e in data 30/06/2018 si sono chiusi i contratti di agenzia in essere con due ditte mandanti.

Dopo varie sollecitazioni intercorse via email e pec dopo oltre un anno non mi sono ancora state liquidate le indennità di clientela e di preavviso.

Ovviamente al momento della cessazione govevo di entrambi i diritti.

Chiedo dunque se è possibile intervenire e in che modalità per sollecitare la rapida liquidazione di quanto mi è dovuto.

**Risposta:** Poiché nella sua richiesta parla anche dell'indennità di mancato preavviso ciò sottintende che i rapporti (o almeno uno dei due) si siano interrotti in tronco o comunque effettuando un periodo di preavviso inferiore a quello dovuto (per volontà dell'azienda).

È quindi opportuno fare alcune considerazioni: il diritto alle indennità di fine rapporto sussiste in capo all'agente solo se:

- 1 - il rapporto si interrompe su iniziativa dell'azienda senza addebito di responsabilità all'agente;
- 2 - su iniziativa dell'agente per fatto e colpa della mandante;
- 3 - a seguito del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e/o anzianità (INPS o Enasarco);
- 4 - a seguito di invalidità permanente e totale dell'agente o comunque per condizioni di salute che rendano impossibile la prosecuzione dell'attività dell'agente (debitamente comprovate e comunicate all'azienda).

Se il rapporto si è sciolto per una delle circostanze di cui ai punti 1 o 2 lei ha sicuramente diritto sia alle indennità di fine rapporto (Indennità suppletiva, indennità meritocratica) sia all'indennità di mancato preavviso.

Nei casi di cui ai punti 3 e 4 lei avrebbe diritto sicuramente alle indennità di fine rapporto, ma non all'indennità di mancato preavviso. Anzi per essere precisi, qualora ricorra l'ipotesi sub 3, sarebbe stato suo onere conseguito il diritto a pensione, comunicare il preavviso all'azienda e qualora non lo abbia fatto, ma si sia limitato a cessare l'attività una volta raggiunta la pensione, tale comportamento potrebbe legittimare la mandante a richiederle l'indennità di mancato preavviso.

Avendo lei richiesto il pagamento delle indennità via pec, il suo diritto è salvo ed ha 10 anni di tempo per agire nelle competenti sedi laddove l'azienda non paghi.

In ogni caso, il lungo tempo trascorso, non depone a favore di una facile risoluzione della questione, e la invitiamo a recarsi con la necessaria documentazione presso la sede Federagenti a lei più vicina sia al fine di esaminare nel merito più approfonditamente la questione sia per effettuare i conteggi delle indennità, che,

laddove il consulente lo ritenga opportuno potranno essere trasmessi alla mandante congiuntamente ad una lettera di diffida al pagamento di quanto dovuto.

**Domanda:** Da gennaio 2007 a febbraio 2012 ho lavorato presso una concessionaria con contratto di agenzia Enasarco. Nelle fatture che mi predispono l'azienda era sempre riportata la dicitura "anticipi provvigionali". Non ho mai ricevuto un estratto conto relativo alla mia situazione dare/avere. Ad aprile scorso mi sono visto recapitare una richiesta di restituzione di 8.000 euro per maggiori somme ricevute. È possibile a distanza di oltre 7 anni dalla cessazione del rapporto? Come mi posso difendere?

**Risposta:** Se, come da sua ammissione, le somme le venivano corrisposte a titolo di anticipo provvigionale le stesse sono soggette a conguaglio sia in positivo che in negativo. Se le provvigioni effettivamente maturate in corso di rapporto sono state inferiori alle somme percepite, l'azienda può purtroppo richiederle indietro quanto corrisposto in eccesso, sebbene una richiesta così tardiva possa sembrare sospetta.

Ovviamente lei ha diritto prima di procedere al pagamento ad ottenere un estratto conto analitico da cui risulti la sua reale posizione debitoria. Purtroppo, nonostante il lungo tempo trascorso non è possibile invocare l'avvenuta prescrizione del diritto dell'azienda, infatti mentre per il pagamento delle provvigioni il termine è quinquennale, la restituzione delle somme pagate in eccesso dalla mandante rientra nell'ipotesi del pagamento di indebito di cui all'articolo 2033 in base al quale chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato purché la richiesta venga effettuata entro il termine ordinario di prescrizione (10 anni).

**Domanda:** L'azienda con la quale ho collaborato fino a dicembre 2018 è in arretrato con il pagamento delle provvigioni, in quanto deve ancora liquidarmi quelle relative al terzo trimestre 2018, né mi ha pagato il FIRR dell'ultimo anno. Alle mie mail rispondono che non vi sono particolari criticità ma che stanno ancora attendendo dei pagamenti senza darmi maggiori informazioni. Cosa posso fare per aver ciò che mi spetta?

**Risposta:** In linea di massima, è normale, che, a seguito della conclusione del rapporto la successiva liquidazione provvigionale ritardi un po'. Ciò perché la ditta mandante vuole verificare il buon fine degli ordini ed effettuare i conguagli finali. L'importante è richiedere formalmente (meglio se tramite PEC o raccomandata) alla azienda di inviare un estratto conto riepilogativo delle provvigioni maturate e di quelle in corso di maturazione, facendosi segnalare eventuali insoluti o ritardi nei pagamenti dei clienti. In questo modo lei potrà verificare la correttezza dei conteggi ed aver anche modo di intervenire presso i clienti per sbloccare eventuali pagamenti. Il FIRR del 2018 deve essere calcolato non solo sulle somme già liquidategli, ma anche sulle provvigioni di cui la mandante sta inde-

bitamente ritardando il pagamento perché si tratta di somme per le quali il diritto al pagamento ed alla liquidazione è sorto nel corso del 2018. Ovviamente se a seguito di sua richiesta scritta l'azienda continua a non darle informazioni né procede a liquidazioni sarà opportuno procedere con una lettera di diffida e messa in mora, ma prima di fare ciò le consigliamo comunque di rivolgersi presso la sede Federagenti più vicina, con tutta la documentazione in suo possesso al fine di un esame più completo della vicenda.



**Domanda:** Il 1° febbraio 2019 ho firmato un contratto di Agenzia a tempo indeterminato come agente plurimandatario, senza previsione di un periodo di prova. Oggi, a distanza di 4 mesi e mezzo, mi trovo nella necessità di recedere dal contratto in quanto ho ricevuto da un'altra azienda una proposta molto interessante. Devo dare un preavviso (se sì, di quanto visto il poco tempo trascorso) o posso scioglierlo con effetto immediato tramite lettera?

**Risposta:** Il preavviso da dare è quello previsto dalla fonte normativa che regola il suo contratto di agenzia. Se il contratto è regolato dagli AEC (siano essi del settore Industria o Commercio) il preavviso previsto per l'agente plurimandatario è di 3 mesi.

Se il contratto è regolato dal Codice civile il preavviso è pari ad un mese per il primo anno. La forma della comunicazione di disdetta è quella prevista nel contratto. Se il contratto non dice nulla a riguardo le consigliamo di inviare la comunicazione via PEC (in alternativa va bene la raccomandata con avviso di ricevimento). Le ricordiamo infine che durante il preavviso il rapporto di agenzia prosegue con gli stessi diritti ed obblighi.

Per completezza, visto che vuole dare disdetta per sottoscrivere un contratto con un'altra azienda le consigliamo di verificare se l'attuale contratto preveda o meno un patto di non concorrenza post contrattuale. Se così fosse e se la nuova azienda fosse in concorrenza con la attuale la situazione si complicherebbe non poco ed in quel caso le consigliamo di rivolgersi ad un consulente per una migliore disamina della questione. ■

**Ti ricordiamo che le sedi Federagenti sono a tua disposizione per assisterti nella pratica di rimborso Irap. Compila il questionario che trovi nell'apposita sezione del ns. sito [www.federagenti.org](http://www.federagenti.org) e, se hai i requisiti, verrai ricontattato per avere tutte le informazioni del caso.**



Tutte le inserzioni relative a ricerche e offerte di lavoro debbono intendersi riferite a personale sia maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi dell'art.1 della legge 9-12-77, n. 903, qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e quale che sia il settore, o il ramo di attività. - Tutti gli annunci e la raccolta di candidature avvengono in ottemperanza al D.LGS n. 196/2003 e artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016 in materia di Privacy. Per maggiori informazioni [www.agentinews.it/privacy](http://www.agentinews.it/privacy) - La gestione di "Banche Dati", "Dati personali", relativa "Diffusione" e "Trattamento", è di pertinenza delle rispettive aziende inserzioniste, nella persona del responsabile al trattamento dei dati, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Tutte le risposte devono contenere l'Autorizzazione al trattamento dei dati.



**Wilocs S.r.l.**,  
azienda leader italiana  
operante nel settore dentale,  
a seguito del lancio  
della nuova linea di  
"Allineatori InWisible",  
**Ricerca Professionisti,  
della Vendita.**  
Si offre formazione  
completa, provvigioni,  
incentivo iniziale,  
supporto marketing.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:  
[risorseumane@wilocs.it](mailto:risorseumane@wilocs.it)



**Berner S.p.A.** per potenziare la rete commerciale seleziona  
**Professionisti della vendita sul territorio nazionale.**

**Cosa proponiamo:**

- Rimborso spese, provvigioni fisse e variabili legate al raggiungimento di obiettivi quantitativi e qualitativi della vendita.
- Strumenti informatici per ottimizzare l'attività in zona.
- Affiancamento costante del proprio responsabile per il raggiungimento degli obiettivi.
- Formazione continua e possibilità di crescita professionale in base alle attitudini e potenzialità di ciascuno.
- Attività di supporto tramite tutte le aeree aziendali per favorire le fasi della vendita, garantendo così servizio e soddisfazione dei nostri clienti e collaboratori.

Per inviare la tua candidatura collegati a: [shop.berner.eu/it-it/lavora-con-noi](http://shop.berner.eu/it-it/lavora-con-noi)

Azienda Importatrice da EU e Asia di materie plastiche con esperienza 50-ennale nel settore **Selezione Agenti Plurimandatari** per mandato di Agenzia nei settori: packaging; materie plastiche per l'imballaggio; materiali tradizionali e nuovi biodegradabili; settore industrie alimentare, copackers, rivenditori carta e altri. Preferenza per agenti che già operano nei citati settori con altri mandati.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:  
[deramo@deramoimballaggi.it](mailto:deramo@deramoimballaggi.it)

**Giovane e dinamica Azienda** **FM Consulting**  
perante nel campo "Luce e Gas"  
**Cerca Procacciatori e Agenti (meglio se Plurimandatari).**  
**Cerchiamo persone dinamiche e grintose con portafoglio clienti attivo. Si offrono provvigioni e premi a raggiungimento obiettivi.**

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: [flofloriano@hotmail.it](mailto:flofloriano@hotmail.it)



Primaria Azienda Italiana, produttrice e importatrice di OMBRELLI, licenziataria di importanti firme nazionali e internazionali, **Ricerca AGENTI DI COMMERCIO** su tutto il territorio Nazionale.  
Si richiede: massima serietà, introduzione nel settore della pelletteria e accessori.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: [commerciale@ombrelliverri.it](mailto:commerciale@ombrelliverri.it)

## KLAIN UTENSILI



**Affermata Utensileria Meccanica** da trent'anni sul mercato **Cerca Agenti Plurimandatari. La ricerca è rivolta a persone dinamiche, appassionate del lavoro,** con preferibile esperienza tecnica su macchine a controllo numerico.  
**Stiamo cercando anche giovani** che vogliono apprendere una nuova professione altamente remunerativa, affiancandoli ad agenti senior, per la gestione dei clienti acquisiti.

Si offre contratto Enasarco con anticipo provvigionale, premi e benefit, supporto informatico, formazione tecnico commerciale, in sede e sul campo.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: [info@klain.it](mailto:info@klain.it)

AM è un'azienda polacca che opera nel settore bellezza e cosmetica naturale. **Stiamo cercando Agenti di Commercio italiani** per acquisire nuovi clienti in Italia. **Richiediamo:** conoscenza del settore; esperienza nella vendita B2B; conoscenza della lingua inglese; portafoglio clienti. **Offriamo:** professionalità; alte provvigioni; prodotti di elevata qualità.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: [kontakt@cocoglam.pl](mailto:kontakt@cocoglam.pl)

**Azienda leader nel settore della Pesca Sportiva**  
**Ricerca Agenti Mono/Plurimandatari**  
per zone libere in Italia.  
Si cercano persone intraprendenti e si richiedono adeguate capacità comunicative e relazionali.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

[info@carson.it](mailto:info@carson.it)



Per completamento rete commerciale si **Cercano Agenti Plurimandatari** per il settore porte interne.  
**Alte provvigioni.**  
Verranno selezionati solo profili con esperienza nel settore.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

[giuseppe.mecca@isomaxporte.com](mailto:giuseppe.mecca@isomaxporte.com)



**Rinomata Azienda Tedesca,** produttrice di tende da arredamento, fettecce e passamaneria,  
**Cerca Agenti** per ampliamento della propria rete vendita in Italia. Essere già inseriti nei settori Tendagisti, Tapezzieri e Studi d'Arredo è considerato un vantaggio, ma valuteremo soprattutto l'ambizione e la serietà del candidato.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: [ulrike.krumbek@gerster.com](mailto:ulrike.krumbek@gerster.com)

**Vuoi inserire un annuncio di ricerca agenti sul prossimo numero di AgentiNews?**

**CHIAMACI SUBITO AL NUMERO VERDE 800.320.315**

